



GIANLUCA ABBATE
NOTAIO

REPERTORIO N.8321

RACCOLTA N.6623

ATTO DI DEPOSITO

(in adeguamento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 117/2017
sottoposto al regime fiscale di cui all'articolo 82 del
medesimo Decreto)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno quindici del mese di
gennaio

- 15 gennaio 2026 -

in Rieti, nel mio studio al Viale Lionello Matteucci n. 92
Avanti a me Dottor GIANLUCA ABBATE, Notaio in Rieti,
iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di
Viterbo e Rieti,

E' PRESENTE:

- **MARSILI DANTE**, nato a Roma il 26 agosto 1960, (Codice
Fiscale MRS DNT 60M26 H501D), residente in Colleferro (RM),
alla Piazza Italia n. 8, il quale interviene al presente
atto in qualità di Presidente e legale rappresentante della:

- Associazione di promozione sociale, non riconosciuta,

**OGNIQUOTA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
ECO-ESCURSIONISTICA (APS)**, con sede in Roma, alla Via Ovidio
n. 20, Codice Fiscale 97463740585, già iscritta dal 13
novembre 2015 al Registro Nazionale delle Associazioni di
Promozione Sociale, di cui alla Legge n. 383/2000, quale
articolazione territoriale dell'Associazione CSEN (Centro
Sportivo Educativo Nazionale), con sede legale in Roma, al
Viale Bodio n. 57, Codice Fiscale 80192090589, già iscritto
al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione
Sociale con il n. 77, iscritta al RUNTS in data 7 novembre
2022 tramite trasmigrazione, tale nominato giusta delibera
dell'Assemblea Ordinaria del 9 aprile 2024.

Dell'identità personale, nonchè qualifica e poteri del
costituito, io Notaio sono certo.

Il medesimo MARSILI DANTE mi dichiara che, in forza di
delibera del 4 dicembre 2025 (che in copia conforme si
allega al presente atto sotto la **lettera "A"**), l'Assemblea
ha deliberato, in ottemperanza a quanto richiesto
dall'Ufficio Regionale del RUNTS ai sensi dell'articolo 9
comma 3 del D.M. n. 106/2020, la modifica dell'articolo 15
del vigente statuto associativo - che, nell'originario
tenore letterale riporta il seguente testo: *Articolo 15 -
"L'Associazione deve essere formata da almeno sette persone
fisiche, o previa delibera dell'assemblea su proposta
dell'organo amministrativo da almeno 3 (tre) Associazioni di
Promozione Sociale.*

*In deroga a quanto previsto dall'articolo 23 del D. Lgs.
117/17, l'ammissione di un nuovo associato è stabilita,
alternativamente, con decisione del Consiglio Direttivo
dell'Associazione, o del suo sostituto delegato, o con
deliberazione del Presidente/rappresentante legale.*

Registrato a Rieti
il 20/01/2026
al n. 138 /1T

L'Organo competente provvede tempestivamente a comunicare l'ammissione all'aspirante associato e all'annotazione del nominativo e delle relative delibere/decisioni nel libro degli associati e nel libro del Consiglio direttivo.

In caso di rigetto, entro 60 (sessanta) giorni il Presidente o il Consiglio direttivo devono motivare la relativa decisione, dandone comunicazione all'interessato. L'istante può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della decisione di rigetto, chiedere che sulla stessa si pronunci l'assemblea che vi provvederà in occasione della prima convocazione utile.

Il Consiglio Direttivo, su proposta dei soci ordinari, può eleggere soci "onorari" cittadini per meriti particolari nelle attività, all'art. 2 del presente statuto. I soci onorari sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci hanno facoltà di intervento ma non hanno diritto di voto. Non possono ricoprire cariche sociali.

È esclusa espressamente la temporaneità della qualifica di associato, ferme restando le cause di cessazione di seguito indicate.

La qualifica di associato si perde per recesso, dimissioni, per decadenza causa del mancato pagamento delle quote e contributi associativi, per sospensione o esclusione, indegnità del socio o per causa di morte.

L'esclusione o sospensione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

b) che svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione e degli Enti a cui la stessa dovesse affiliarsi;

c) che non ottemperi alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti degli Enti a cui l'Associazione dovesse affiliarsi;

d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione e agli Enti a cui la stessa dovesse affiliarsi.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

In attesa della deliberazione definitiva, ove si debba procedere ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente l'associato da ogni attività dell'Associazione.

L'esclusione sarà decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Gli associati esclusi possono ricorrere contro il provvedimento di esclusione e, sul ricorso, deciderà l'Assemblea nella prima convocazione utile.

Le decisioni in materia di decadenza ed esclusione o sospensione debbono essere comunicate agli associati interessati, mediante lettera raccomandata o altro mezzo legale.

Il Consiglio direttivo può attuare la cancellazione d'ufficio dal libro degli associati nei confronti di un associato che non abbia versato la quota associativa per tre anni consecutivi." - e che nella stesura modificata, riporta il seguente testo aggiornato: **"Articolo 15 -L'Associazione deve essere formata da almeno sette persone fisiche, o previa delibera dell'assemblea su proposta dell'organo amministrativo da almeno 3 (tre) Associazioni di Promozione Sociale.**

In deroga a quanto previsto dall'articolo 23 del D. Lgs. 117/17, l'ammissione di un nuovo associato è stabilita, alternativamente, con decisione del Consiglio Direttivo dell'Associazione, o del suo sostituto delegato, o con deliberazione del Presidente/rappresentante legale.

L'Organo competente provvede tempestivamente a comunicare l'ammissione all'aspirante associato e all'annotazione del nominativo e delle relative delibere/decisioni nel libro degli associati e nel libro del Consiglio direttivo.

In caso di rigetto, entro 60 (sessanta) giorni il Presidente o il Consiglio direttivo devono motivare la relativa decisione, dandone comunicazione all'interessato. L'istante può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della decisione di rigetto, chiedere che sulla stessa si pronunci l'assemblea che vi provvederà in occasione della prima convocazione utile.

È esclusa espressamente la temporaneità della qualifica di associato, ferme restando le cause di cessazione di seguito indicate.

La qualifica di associato si perde per recesso, dimissioni, per decadenza causa del mancato pagamento delle quote e contributi associativi, per sospensione o esclusione, indegnità del socio o per causa di morte.

L'esclusione o sospensione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione e degli Enti a cui la stessa dovesse affiliarsi;
- c) che non ottemperi alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti degli Enti a cui l'Associazione dovesse affiliarsi;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione e agli Enti a cui la stessa dovesse affiliarsi.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

In attesa della deliberazione definitiva, ove si debba procedere ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente l'associato da ogni attività dell'Associazione.

L'esclusione sarà decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Gli associati esclusi possono ricorrere contro il provvedimento di esclusione e, sul ricorso, deciderà l'Assemblea nella prima convocazione utile.

Le decisioni in materia di decadenza ed esclusione o sospensione debbono essere comunicate agli associati interessati, mediante lettera raccomandata o altro mezzo legale.

Il Consiglio direttivo può attuare la cancellazione d'ufficio dal libro degli associati nei confronti di un associato che non abbia versato la quota associativa per tre anni consecutivi."

Il medesimo MARSILI DANTE, pertanto, mi richiede di depositare nei miei rogiti - ai fini della registrazione e del conseguente rilascio di copie autentiche nonché al fine di ottemperare a tutti gli adempimenti, anche pubblicitari, necessari presso il RUNTS - detto statuto riportante la modifica come sopra deliberata congiuntamente alla delibera sopra allegata sotto la lettera "A".

Io Notaio ricevo detto Statuto consistente in n. sei fogli, che si allega sotto la lettera "B".

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico dell'Ente.

Si invocano le agevolazioni di cui all'articolo 82, commi 3 e 5 del D.lgs. n. 117/2017, in particolare l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo, avendo il presente atto lo scopo di adeguamento a modifiche normative.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale, unitamente a quanto allegato, ho dato lettura al comparente, il quale, a mia domanda, lo approva, riconoscendolo conforme alla propria volontà e lo sottoscrive con me Notaio, alle ore tredici e minuti sette

Consta l'atto scritto in parte con mezzi elettronici da me Notaio e completato di mio pugno, di tre fogli, dei quali occupa le prime intere otto pagine e parte della nona fin qui.

F.to: DANTE MARSILI

" GIANLUCA ABBATE NOTAIO SIGILLO

Verbale di Assemblea Ordinaria

Verbale di Assemblea Ordinaria del 4 dicembre 2025

L'anno 2025 il giorno 4 del mese di dicembre, alle ore 21,00, con meeting virtuale tramite applicativo Zoom, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) -- Approvazione della richiesta dal RUNTS di ratificare le modifiche allo Statuto.
- 2) -- Verifica delle modifiche allo Statuto
- 3) -- Attribuzione al Presidente di tutte le facoltà e i poteri occorrenti per l'iscrizione o le modifiche al RUNTS
- 4) -- Varie ed Eventuali

Il Presidente, dopo accertamento dell'identità dei soci collegati via Zoom, rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n.8 soci aventi diritto al voto su n.87 soci iscritti, come risulta dall'allegata lista Soci al 4 dicembre 2025 e con il registro presenze (Allegato A). Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare essendo andata deserta l'Assemblea indetta in prima convocazione per il 3 dicembre 2025 alle ore 24, così come da convocazione del 21 novembre 2025. A norma dell'art. 20 dello Statuto sociale assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, sig. Dante Marsili e chiama a fungere da segretario il signor Maurizio De Carli. Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

- 1) Il Presidente in prima istanza fa presente che l'Assemblea era stata già prevista per convalidare tutte le attività inerenti lo Statuto che erano state effettuate questa estate dal medesimo, ma che vista la nuova richiesta arrivata passa ed illustrare l'attuale situazione riguardante lo Statuto dell'Associazione che venne redatto 11 giugno 2020, e subito dopo depositato presso il portale ARTES che non sollevò alcuna obiezione e migrato automaticamente nel Registro RUNTS nel 2021-2022, avendo soddisfatto tutti i requisiti. Ora dopo 5 anni il RUNTS ha inoltrato via PEC del 22/8/25 una richiesta di integrazione, sollevando una eccezione sull'art. n.15 dello Statuto:

"lo statuto all'art. 15 escludendo il diritto di voto ai soci onorari lede lo status di socio degli stessi"
richiesta che viene allegata agli atti (richiesta_integ_voto_soci_onorari.pdf)

Segue discussione sul come sia possibile che lo Statuto sia stato accettato dal RUNTS con conseguente iscrizione dell'Associazione e successivamente respinto; a tal proposito il Presidente fa presente che tali argomenti sono stati molto ben esposti dalla D.tssa.Claudia Rinadi come da mail da lei inviata il 3/10/25 (di cui si allega copia) e comunque indipendentemente dalle motivazioni dell'atto del RUNTS, si è preferito comunque seguire la richiesta di modifica e contattato il Notaio Abbate, che aveva nel 2020 stilato lo Statuto sia per la nostra Associazione che per tutte le altre affiliate FederTrek, al fine di apportare la modifica all'art. 15 e renderlo conforme a quanto richiesto.

Tale modifica alla fine è stata effettuata dal Notaio il 2/10/25 con una aggiunta a mano nell'art.15 e relativa postilla di certificazione del Notaio ed inviata via PEC del Presidente al RUNTS il 3/10/25 non potendo inserire il documento direttamente sul portale per un messaggio di errore che compariva nell'atto di effettuare l'inserimento, come spiegato nella PEC stessa inviata con lo Statuto modificato.

Tale modifica però non è stata presa in considerazione dal RUNTS, forse perché inviata via PEC, che ha inviato nuova PEC del 28/11/25 con una comunicazione di preavviso di rigetto che si allega agli atti (preavviso_rigetto_modifica_statuto_voto_soci_onorari.pdf) con una scadenza di 10 giorni per



provvedere.

Vista l'urgenza il Presidente si è mosso per capire le motivazioni del rigetto e riprovando varie volte sulla piattaforma RUNTS è riuscito ad inserire lo Statuto modificato, ma dopo successiva telefonata da parte della Dott.ssa Violi è stato chiaro che non è sufficiente la modifica apportata a mano, ma occorre modificarlo con un testo scritto come il resto dello Statuto, inoltre cosa più importante, occorre che questo sia registrato all'Agenzia delle Entrate, cosa che può essere fatta anche direttamente dall'Associazione, ma che avendo dato mandato al Notaio di seguire tutto l'iter ci si aspetta che sia quindi portato a termine fino alla registrazione all'AE.

Viene messa ai voti se procedere in tale direzione e dopo breve discussione, viene approvata all'unanimità dei presenti.

- 2) Il Presidente espone brevemente il contenuto dell'art.15 cui segue una approfondita ed esauriente discussione sulla relativa modifica effettuata ed al termine della quale viene messa ai voti, tale modifica viene approvata all'unanimità dei presenti
- 3) Il Presidente presenta una ipotesi per la quale si potrebbe rendere necessario apportate ulteriori modifiche allo Statuto per renderlo compatibile con quanto richiesto dal RUNTS, quindi di avere da parte dell'Assemblea l'attribuzione di tutte le facoltà e i poteri occorrenti per questa eventualità in modo da poter agire tempestivamente, anche visti i brevi tempi dati di preavviso; dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità conviene con questa richiesta.
- 4) Tra le Varie ed Eventuali, Il Presidente informa l'Assemblea che è pervenuta, da parte del socio Milco Baccetti, la richiesta di organizzare un trek solidale, come già fatto da tanti anni, per domenica 17 maggio 2026 nella zona di Tolfa; l'Assemblea non vede motivi per osteggiare tale richiesta che verrà discussa con più dettagli in una successiva assemblea.
La Consigliera Monique Julie Vandenberghe fa presente che sul modulo della privacy che deve essere compilato insieme con quello per l'iscrizione di un nuovo socio, non è presente la possibilità di inserire la firma di un genitore nel caso il richiedente sia un minore, si conviene che sarà sufficiente inserire a mano il nome e la firma del genitore sotto i dati del minore.

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 22,40, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Rosario De Caro

Il Presidente

Don't M. A

data 4 dicembre 2025

Certifico io Sottoscritto, Dottor GIANLUCA ABBATE, Notaio in Rieti, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Viterbo e Rieti, che la presente copia fotostatica, composta da un mezzo foglio è conforme all'originale esibitomi e restituito a **MARSILI DANTE**, nato a Roma il 26 agosto 1960, (Codice Fiscale MRS DNT 60M26 H501D), residente in Colleferro (RM), alla Piazza Italia n. 8, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione di promozione sociale, non riconosciuta, **OGNIQUOTA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ECO-ESCURSIONISTICA (APS)**, con sede in Roma, alla Via Ovidio n. 20, Codice Fiscale 97463740585, della cui identità io Notaio sono certo.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 CTS

Rieti, al Viale Lionello Matteucci n. 92, 15 gennaio 2026.



	STATUTO	
	OGNIQUOTA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	
	ECO-ESCURSIONISTICA (APS)	
	COSTITUZIONE	
	CAPO I	
	Articolo 1 - Costituzione Natura	
	E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del	
	Codice Civile e degli articoli 35 e seguenti del Decreto	
	Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore)	
	l'Associazione non riconosciuta OGNIQUOTA ASSOCIAZIONE DI	
	PROMOZIONE SOCIALE ECO-ESCURSIONISTICA (ETS) in breve	
	OGNIQUOTA A.P.S. ECO-ESCURSIONISTICA (ETS).	
	L'Associazione opererà quale Ente del Terzo Settore, ai	
	sensi degli articoli 4 e seguenti del D.lgs. n. 117 del	
	2017, nonché dei principi generali dell'ordinamento	
	giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro,	
	neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale.	
	L'Associazione adotta nella propria denominazione l'acronimo	
	"APS", che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a	
	tale scopo viene inserito negli , nella corrispondenza e in	
	ogni comunicazione e manifestazione esterna.	
	La qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) diventerà	
	operativa con l'istituzione del Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore, a seguito dell'iscrizione in esso del	

	presente statuto.	
	Il presente statuto verrà iscritto nel competente Registro	
	di cui all'articolo 7 della Legge n. 383/2000, la cui	
	abrogazione diverrà effettiva a decorrere dalla data di	
	operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,	
	ai sensi di quanto disposto dall'articolo 102, quarto comma,	
	del D.lgs. n. 117/2017 e, in conformità a quanto prescritto	
	dall'articolo 54 del D.lgs. n. 117/2017, il competente Ente	
	pubblico territoriale provvederà a comunicare al Registro	
	Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta costituito, i	
	dati in possesso, relativamente all'ente in oggetto, ai fini	
	della trasmigrazione dai Registri speciali già esistenti	
	alla sezione Associazioni di Promozione Sociale del R.U.N.,	
	di cui all'articolo 46 del D.lgs. n. 117/2017.	
	L'Associazione OGNIQUOTA A.P.S. ECO-ESCURSIONISTICA (ETS) è	
	un'organizzazione apolitica, apartitica, aconfessionale,	
	indipendente, senza distinzione di sesso, di razza, di	
	lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni	
	personali e sociali.	
	Si ispira ai principi democratici e promuove la	
	partecipazione di chiunque in condizioni di uguaglianza e di	
	pari opportunità e secondo principi di sussidiarietà.	
	Agisce e opera nell'area della regione Lazio e, in generale,	
	nell'ambito del territorio nazionale, nei Paesi dell'Unione	
	Europea ed extra-europei; si ispira agli ideali della	

	Costituzione della Repubblica Italiana, ai principi della	
	Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ai principi	
	della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, al	
	Trattato dell'Unione Europea, alla Convenzione ONU sui	
	diritti dell'infanzia, agli ideali del libero	
	associazionismo.	
	È impegnata per la più ampia affermazione dei valori	
	associativi e perché ovunque la libertà di associazione sia	
	salvaguardata e garantita, per la tutela dei propri	
	associati e per lo sviluppo dell'associazionismo, a tutti i	
	livelli e in difesa della laicità delle istituzioni.	
	È retta da norme statutarie e regolamentari basate sul	
	principio di partecipazione all'attività associativa da	
	parte di chiunque in condizione di uguaglianza e di pari	
	opportunità.	
	L'Associazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli	
	articoli 35 e 36 del D. Lgs. 117/2017, svolge le proprie	
	iniziative di promozione sociale e di salvaguardia	
	ambientale con il contributo di volontari che si riconoscono	
	nelle regole del presente Statuto e nelle sue varie	
	articolazioni.	
	Articolo 2 - Finalità, scopi e obiettivi	
	1. ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE Finalità e scopi	
	L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità	

	civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo	
	svolgimento, in via esclusiva o l'incipale, delle attività	
	di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in	
	modo prevalente dell'attività dei propri associati e dei	
	tesserati, per le finalità di cui alle seguenti lettere	
	dell'articolo 5, comma 1, del D.lgs. 117/2017:	
	- lettera D: "educazione, istruzione e formazione	
	professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e	
	successive modificazioni, nonché le attività culturali di	
	interesse sociale con finalità educativa";	
	- lettera E: "interventi e servizi finalizzati alla	
	salvaguardia e al miglioramento delle condizioni	
	dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle	
	risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata	
	abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,	
	speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e	
	prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto	
	1991, n. 281";	
	- lettera F: "interventi di tutela e valorizzazione del	
	patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto	
	Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive	
	modificazioni";	
	- lettera I: "organizzazione e gestione di attività	
	culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,	
	incluse attività, anche editoriali, di promozione e	

	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e	
	delle attività di interesse generale di cui al codice del	
	Terzo Settore";	
	- lettera K: "organizzazione e gestione di attività	
	turistiche sociale, culturale o religioso";	
	- lettera L: "formazione extra-scolastica, finalizzata alla	
	prevenzione della dispersione scolastica e del bullismo e al	
	contrasto della povertà educativa";	
	- lettera T: "organizzazione e gestione di attività sportive	
	dilettantistiche";	
	- lettera W: "promozione e tutela dei diritti umani, civili,	
	sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e	
	degli utenti delle attività di interesse generale di cui al	
	Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità	
	e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei	
	tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53,	
	e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma	
	266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244".	
	ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE Obiettivi	
	L'Associazione ha come obiettivo, senza scopo di lucro, la	
	promozione di attività di promozione sociale, culturali,	
	formative, turistiche, ambientali, del tempo libero e	
	sportive, riferite alle finalità e agli scopi sopra esposti	
	e segnatamente:	

	- la promozione dell'educazione, l'istruzione e la	
	formazione professionale ed extra-scolastica, con finalità	
	educativa, nell'interesse sociale con ogni modalità	
	operativa, per una crescita di conoscenze e sulla linea del	
	Lifelong Learning per una crescita civile, e soprattutto per	
	cogliere opportunità professionali in particolare per i	
	giovani;	
	- la prestazione di interventi e servizi finalizzati al	
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente, al fine di	
	garantire l'integrità delle risorse naturali per le	
	generazioni future, secondo i principi della sostenibilità;	
	- la prestazione di interventi e servizi finalizzati a	
	favorire la realizzazione di una società eco-compatibile che	
	faccia della difesa e della salvaguardia l'ambiente,	
	dell'ecosistema e della giustizia climatica l'architrave di	
	una società e di un'economia sostenibile;	
	- promuovere e svolgere attività di studio, analisi, ricerca	
	e consulenza tecnico-scientifica nei settori dell'educazione	
	ambientale, della conservazione della natura, della tutela e	
	della gestione dell'ambiente e del turismo e dello sviluppo	
	sostenibile;	
	- la tutela e la conservazione del patrimonio culturale e	
	del paesaggio, formando soprattutto i giovani al fine della	
	realizzazione di un positivo rapporto con la natura, per la	
	salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio	

	paesaggistico e ambientale;	
	- l'organizzazione e la gestione di attività culturali e	
	artistiche in generale finalizzate alla promozione della	
	cultura, valorizzando la creatività con forme di libera	
	espressione anche editoriali, informatizzate e fotografiche,	
	grazie alla pratica del volontariato in ossequio al	
	principio di sussidiarietà preordinato a una crescita della	
	società civile, in particolare anche all'interno delle	
	strutture scolastiche;	
	- la promozione e la realizzazione della pratica	
	dell'escursionismo e di tutte le attività connesse con o	
	senza attrezzature tecniche nonché di attività a diretto	
	ludico-motorie, ecoturistiche e altre attività del tempo	
	libero contatto con la natura, in tutte le forme, ambienti e	
	stagioni quali a titolo semplificativo ma non esaustivo	
	sci-escursionismo, sci di fondo, arrampicata sportiva,	
	mountain bike, cicloturismo, ecoturismo, urban-trek; la	
	protezione e nordic walking, jogging,	
	- lo sviluppo delle tradizioni rurali e montane per la	
	salvaguardia ed il rispetto delle culture locali;	
	- la conoscenza dei territori ove le attività sono svolte,	
	della cultura, dei beni culturali e sturali e delle attività	
	economiche tradizionali dei medesimi, con particolari	
	riguardo a quelle maggiormente ecocompatibili, nonché delle	
	strutture turistico-ricettive più legate alle realtà locali;	

	- la tracciatura, il mantenimento, l'identificazione	
	attraverso adeguata segnaletica, carte e guide di sentieri	
	destinati all'escursionismo;	
	- promuovere e sviluppare la cultura del Camminare, secondo	
	i principi del "turismo responsabile, sociale e sostenibile"	
	come forma di approfondimento e arricchimento della	
	conoscenza tra le persone e i territori in cui vivono, anche	
	attraverso gemellaggi, scambi internazionali e forme di	
	turismo consapevole;	
	- il perseguimento del benessere sociale, in ossequio alla	
	realizzazione del "diritto alla felicità", per favorire	
	l'elevazione culturale e il miglioramento della condizione	
	psico-fisica dei propri associati, dei più giovani e	
	dell'individuo in generale;	
	- la promozione di attività che favoriscano il	
	coinvolgimento di soggetti socialmente svantaggiati e	
	diversamente abili;	
	- la promozione del contatto diretto tra i giovani e	
	l'ambiente naturale, sviluppandone le capacità di	
	conoscenza, interpretazione anche al fine del rispetto della	
	dignità personale altrui;	
	- l'organizzazione e la gestione di attività sportive	
	dilettantistiche attività ludico motorie legate	
	all'Ambiente, al tempo libero e all'inclusione sociale in	
	tutte le forme, ambienti e stagioni;	

	- la promozione, l'informazione e la formazione in tema di	
	diritti sociali e civili dei propri associati e delle	
	persone aderenti agli enti associati, anche attraverso	
	pubblicazioni editoriali, pure informatizzate, in favore	
	degli associati e delle persone aderenti agli enti associati	
	e dei terzi;	
	- la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di	
	aiuto reciproco, nell'ottica della mobilità e degli scambi	
	generazionali, in particolare tra giovani, anche attraverso	
	stages in Italia e all'estero, comprese le attività	
	all'interno del Servizio Volontario Europeo e dei programmi	
	promossi dalla Comunità Europea;	
	- lo svolgimento delle predette attività, anche in	
	collaborazione con altre realtà associative, sportive, forze	
	sociali ed Istituzioni per implementare la normativa e	
	perfezionare gli interventi pubblici in materia di ambiente,	
	turismo, sport e Associazionismo.	
	Le finalità, gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione si	
	sviluppano concretamente nel prestare supporto a tutte le	
	attività statutarie, garantendone la rappresentanza presso	
	tutte le Istituzioni ed Enti nazionali ed europei, sia	
	pubblici che privati.	
	ATTIVITA' SECONDARIE	

	L'Associazione può esercitare, inoltre, a norma	
	dell'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da	
	quelle di interesse generali sopra indicate, che siano	
	secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo	
	criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del	
	lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il	
	Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottarsi ai	
	sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988,	
	n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97,	
	tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e	
	gratuite, impiegate in tali attività di interesse generale.	
	La loro individuazione è operata da parte dell'Organo	
	Amministrativo, giusta quanto previsto dalla Circolare del	
	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27	
	dicembre 2018.	
	Articolo 3 - Sede	
	L'Associazione ha sede legale in Roma Via dei Gracchi 151.	
	Il trasferimento della sede legale, all'interno della	
	medesima area regionale di operatività, può essere	
	deliberato dall'Organo Amministrativo, con conseguente	
	obbligo di comunicazione agli enti competenti.	
	L'Organo Amministrativo può istituire sedi operative,	
	secondarie nazionale e all'estero.	

	Articolo 4 - Durata	
	La durata dell'Associazione è illimitata.	
	Articolo 5 - Denominazione e Logo e succursali, su tutto il territorio	
	La denominazione, nonché il logo o gli eventuali altri loghi	
	sono di esclusiva titolarità dell'Associazione.	
	Articolo 6 - Riconoscimenti	
	L'Associazione, con delibera dell'assemblea degli associati,	
	e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, potrà	
	attivare la procedura per l'evoluzione del presente Ente in	
	Associazione con personalità giuridica, il tutto in	
	conformità alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.	
	Articolo 7 - Adesione ad altri Enti, Accordi, Collaborazioni e Convenzioni	
	L'Associazione può aderire ad altri enti e associazioni che	
	si prefiggono le medesime finalità istituzionali e	
	collaborare con soggetti pubblici e privati.	
	L'Associazione può stipulare accordi, protocolli e	
	convenzioni.	
	Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni	
	pubbliche di cui all'articolo 56 comma 1 del D. Lgs.	

	117/2017 sono deliberate dall'Organo amministrativo che ne	
	determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate	
	dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale	
	rappresentante.	
	CAPO II	
	ATTIVITÀ	
	Articolo 8 - Organizzazione delle attività	
	Per il raggiungimento delle finalità, degli scopi e degli	
	obiettivi di cui al Capo I, l'Associazione organizza	
	attività di promozione sociale, finalizzate alla conoscenza	
	della cultura e delle tradizioni dei luoghi dove le attività	
	sono svolte, alla salvaguardia dell'ambiente, all'educazione	
	ambientale e al miglioramento psico-fisico degli associati,	
	alla socializzazione, alla formazione culturale e	
	professionale degli associati e alla diffusione delle	
	attività escursionistiche e di tutte le attività connesse.	
	Le precedenti attività possono avere anche la connotazione	
	di promozione sportiva laddove consentito, nel rispetto	
	della normativa vigente in materia.	
	L'organizzazione di tali attività si fonda prevalentemente	
	su prestazioni spontanee e volontarie.	
	Articolo 9 - Gestione delle attività organizzate	

	Nel perseguimento delle proprie finalità statutarie e senza	
	finalità di lucro, l'Associazione, anche in collaborazione	
	con altre strutture associative affiliate, può:	
	a) organizzare e gestire direttamente o tramite strutture	
	collegate le attività previste dallo Statuto;	
	b) costruire, attrezzare, acquisire, condurre in locazione	
	strutture, anche affidate in gestione da enti pubblici e	
	privati.	
	A titolo esplicativo, non esaustivo, per "strutture" si	
	intende:	
	- strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la	
	pratica sportiva e l'attività motoria in generale;	
	- spazi e strutture per la cultura, l'arte, lo spettacolo e	
	le attività musicali;	
	- strutture ricettive quali ostelli, camping, case per	
	ferie, rifugi;	
	- strutture di ristorazione e per la somministrazione di	
	alimenti e bevande;	
	- centri di incontro e di ricreazione, sale da ballo e da	
	intrattenimento;	
	- biblioteche, ludoteche, strutture informative, formative,	
	di ricerca e studio.	
	È compito dell'Organo amministrativo predisporre le linee	

	programmatiche annuali delle attività dell'Associazione che	
	dovranno essere approvate dall'assemblea degli associati.	
	Le linee programmatiche delle attività dell'Associazione	
	sono approvate dalla competente assemblea.	
	Articolo 10 - Raccolta Fondi	
	L'Associazione, al fine di realizzare le attività	
	associative di cui sopra, potrà promuovere e realizzare	
	attività di raccolta fondi, per mezzo di donazioni,	
	sottoscrizioni, lasciti, contributi di natura non	
	corrispettiva, sia in concomitanza di celebrazioni,	
	ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, che in forma	
	organizzata e continuativa, e anche mediante sollecitazione	
	al pubblico e attraverso la cessione o l'erogazione di beni	
	e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di	
	terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e	
	correttezza, in conformità ai provvedimenti normativi in	
	materia.	
	L'Associazione svolge, inoltre, attività di	
	sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi	
	attinenti alle proprie finalità, avvalendosi di ogni	
	strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali in	
	particolare, della collaborazione con gli Enti Locali, anche	
	attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con	

	altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.	
	CAPO III	
	FUNZIONAMENTO	
	Articolo 11 - Patrimonio dell'Associazione	
	Il patrimonio e le entrate dell'Associazione sono costituiti	
	da:	
	a) quote associative, comprese quelle supplementari;	
	b) contributi, apporti e finanziamenti erogati da parte di	
	amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da	
	convenzioni;	
	c) contributi di organismi internazionali;	
	d) donazioni, lasciti testamentari e in generale erogazioni	
	liberali;	
	e) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;	
	f) rendite patrimoniali mobiliari e immobiliari;	
	g) contributi diversi, compresi i contributi di cui	
	all'articolo 79, comma 6 del D. Lgs 117/17 e i corrispettivi	
	specifici di cui all'articolo 85, comma 1, del D. Lgs.	
	117/17;	
	h) entrate da attività diverse, svolte anche in modalità	
	secondaria e strumentale ai sensi dell'articolo 6 del D.	
	Lgs. n. 117/2017.	
	Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali	

	ricavi, proventi, entrate e rendite comunque denominate è	
	utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai	
	fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale.	
	Articolo 12 - Esercizio sociale, scritture contabili e	
	bilancio libri sociali	
	L'esercizio finanziario/sociale dell'Associazione si chiude	
	il 31 dicembre di ogni anno.	
	Il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo quanto	
	disposto dagli articoli 13 e 14 del D. Lgs. n. 117/2017 e	
	dovrà restare depositato presso la sede dell'Associazione, a	
	disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse	
	alla sua consultazione, nei 10 (dieci) giorni che precedono	
	l'Assemblea convocata per la sua approvazione, che deve	
	svolgersi entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura	
	dell'esercizio di riferimento, e, qualora ricorrano i	
	presupposti di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017 e/o	
	qualora particolari motivi lo rendano necessario, entro sei	
	mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, così come	
	indicato al successivo articolo 20.	
	L'Organo di Amministrazione documenta il carattere	
	secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo	
	6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione	
	di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per	

	cassa o nella nota integrativa al bilancio.	
	Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14	
	del D. Lgs. n. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio	
	sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari,	
	anche di natura pubblicitaria.	
	Tra le voci di bilancio, potranno essere previsti fondi per	
	la copertura di rischi e di costi futuri.	
	L'Associazione, inoltre, previa delibera dell'Organo	
	amministrativo in tal senso, procede annualmente alla	
	predisposizione di un rendiconto/bilancio preventivo, da	
	sottoporre all'Assemblea degli associati.	
	L'Associazione, infine, oltre alle scritture previste dagli	
	articoli 13, 14 e 17 del Codice del Terzo Settore, deve	
	tenere i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 15 di	
	detto Codice.	
	Articolo 13 - Gestione	
	L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli	
	avanzi di gestione per la realizzazione delle attività	
	statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad	
	essa direttamente connesse, così come previsto dall'articolo	
	8 del D. Lgs. n. 117/2017.	
	È vietato, ai sensi dell'articolo 8 del Codice del Terzo	
	Settore, distribuire, anche in modo indiretto, utili nonché	

	fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, comunque	
	denominati, a fondatori, associati, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti degli	
	organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra	
	ipotesi di scioglimento individuale del rapporto	
	associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione	
	non siano imposte per legge.	
	I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione e le eventuali	
	riserve di liquidità sono depositati presso uno o più	
	Istituti di credito e/o investiti in titoli garantiti dallo	
	Stato, a scelta dell'organo amministrativo, con criteri di	
	massima trasparenza e prudenza, e sentito il parere	
	vincolante del rispettivo Collegio dei Revisori, ove	
	esistente.	
	Articolo 14 - Collaboratori Remunerati	
	Per lo svolgimento dei loro compiti e delle loro funzioni,	
	gli Organi Sociali, nel rispetto dei poteri agli stessi	
	assegnati e ferma restando l'eventuale remunerazione delle	
	cariche sociali, nei limiti e nel rispetto tassativo di	
	quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera a del D.	
	Lgs. 117/17, possono, nei limiti di cui all'articolo 36 del	
	D. Lgs 117/17, servirsi dell'opera di collaboratori	
	remunerati, assumendo lavoratori dipendenti o avvalendosi di	
	prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei	

	propri associati/tesserati, fermo restando il rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, del citato D. Lgs.	
	Capo IV ASSOCIATI VOLONTARI	
	Articolo 15 - Soci e adesione	
	L'Associazione deve essere formata da almeno sette persone	
	fisiche, o previa delibera dell'assemblea su proposta	
	dell'organo amministrativo da almeno 3 (tre) Associazioni di	
	Promozione Sociale.	
	In deroga a quanto previsto dall'articolo 23 del D. Lgs.	
	117/17, l'ammissione di un nuovo associato è stabilita,	
	alternativamente, con decisione del Consiglio Direttivo	
	dell'Associazione, o del suo sostituto delegato, o con	
	deliberazione del Presidente/rappresentante legale.	
	L'Organo competente provvede tempestivamente a comunicare	
	l'ammissione all'aspirante associato e all'annotazione del	
	nominativo e delle relative delibere/decisioni nel libro	
	degli associati e nel libro del Consiglio direttivo.	
	In caso di rigetto, entro 60 (sessanta) giorni il Presidente	
	o il Consiglio direttivo devono motivare la relativa	
	decisione, dandone comunicazione all'interessato. L'istante	
	può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della	
	decisione di rigetto, chiedere che sulla stessa si pronunci	
	l'assemblea che vi provvederà in occasione della prima	

	convocazione utile.	
	È esclusa espressamente la temporaneità della qualifica di	
	associato, ferme restando le cause di cessazione di seguito	
	indicate.	
	La qualifica di associato si perde per recesso, dimissioni,	
	per decadenza causa del mancato pagamento delle quote e	
	contributi associativi, per sospensione o esclusione,	
	indegnità del socio o per causa di morte.	
	L'esclusione o sospensione sarà deliberata dal Consiglio	
	Direttivo nei confronti dell'associato:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate	
	dagli organi dell'Associazione;	
	b) che svolga attività contrarie agli interessi	
	dell'Associazione e degli Enti a cui la stessa dovesse	
	affiliarsi;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni dello statuto e dei	
	regolamenti degli Enti a cui l'Associazione dovesse	
	affiliarsi;	
	d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche	
	morali, all'Associazione e agli Enti a cui la stessa dovesse	
	affiliarsi.	
	L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro	
	soci.	
	In attesa della deliberazione definitiva, ove si debba	

	procedere ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo	
	ha facoltà di sospendere temporaneamente l'associato da ogni	
	attività dell'Associazione.	
	L'esclusione sarà decisa dal Consiglio Direttivo a	
	maggioranza assoluta dei suoi membri.	
	Gli associati esclusi possono ricorrere contro il	
	provvedimento di esclusione e, sul ricorso, deciderà	
	l'Assemblea nella prima convocazione utile.	
	Le decisioni in materia di decadenza ed esclusione o	
	sospensione debbono essere comunicate agli associati	
	interessati, mediante lettera raccomandata o altro mezzo	
	legale.	
	Il Consiglio direttivo può attuare la cancellazione	
	d'ufficio dal libro degli associati nei confronti di un	
	associato che non abbia versato la quota associativa per tre	
	anni consecutivi.	
	Articolo 16 - Obblighi degli associati	
	Per aderire all'Associazione, i soci devono versare una	
	quota e attenersi allo Statuto e ai Regolamenti	
	dell'associazione stessa, o degli eventuali enti a cui la	
	medesima è affiliata.	
	Il contributo associativo corrisposto dagli associati	
	rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a	
	sostegno economico dell'Associazione, e pertanto non è in	

	nessun caso rimborsabile, né rivalutabile.	
	Il contributo è fissato annualmente dall'organo	
	amministrativo e la quota degli associati è intrasmissibile,	
	il tutto in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 917/1986	
	e, in generale, alla normativa vigente in materia.	
	Gli associati sono tenuti:	
	a) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle	
	deliberazioni assunte dagli organi sociali dell'Associazione	
	di appartenenza e degli eventuali Enti a cui la medesima è	
	affiliata;	
	b) al pagamento, oltre del contributo associativo, anche	
	delle quote stabilite dai regolamenti interni e dalle	
	delibere assembleari;	
	c) a mantenere un comportamento, sia nei confronti degli	
	altri aderenti sia all'esterno dell'associazione, atto a	
	rispettare le disposizioni dei responsabili delle attività,	
	animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato	
	con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore	
	morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel	
	presente statuto e delle linee programmatiche emanate.	
	Articolo 17 - Diritti degli associati	
	L'associato ha diritto:	
	a) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione	
	di appartenenza e dagli eventuali Enti a cui la stessa è	

	affiliata;	
	b) di usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e	
	convenzioni legate al possesso della tessera sociale;	
	c) ad essere eletti negli organismi statutari	
	dell'Associazione di appartenenza e dagli eventuali Enti a	
	cui la stessa è affiliata;	
	d) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il	
	proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine	
	all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di	
	eventuali regolamenti e ha diritto all'elettorato attivo e	
	passivo.	
	Articolo 18 - Volontari e operatori sociali	
	L'Associazione può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17 del	
	D. Lgs. 17/2017 di volontari, nello svolgimento delle	
	proprie attività, ed è tenuta a iscrivere in apposito	
	registro i volontari che svolgono attività in modo non	
	occasionale.	
	L'Associazione potrà avvalersi di operatori del servizio	
	civile nazionale e internazionale nonché di altri operatori	
	e tecnici appartenenti ad associazioni, federazioni, club,	
	centri sportivi ecc. aventi le medesime finalità	
	dell'associazione Ogniquota.	
	L'associato volontario svolge la propria attività in favore	
	della comunità e del bene comune in modo personale,	

	spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti	
	ed esclusivamente per fini di solidarietà e,	
	conseguentemente, l'attività del volontario non può essere	
	retribuita in alcun modo dai beneficiari, fermo restando il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate	
	entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente	
	stabilite dall'Associazione.	
	La qualità di associato volontario è incompatibile con	
	qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o	
	autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con	
	l'Associazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo	
	36 del D. Lgs 117/2017.	
	Capo V - ordinamento	
	Articolo 19 - Organi Sociali	
	Organi dell'Associazione sono:	
	a) Assemblea	
	b) Consiglio Direttivo	
	c) Presidente	
	d) Vicepresidente (facoltativo)	
	e) Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo)	
	f) Collegio dei Probiviri (facoltativo)	
	g) Organo di Controllo, nominato ai sensi dell'articolo 30	
	del D. Lgs 117/2017	
	h) Organo di Revisione, nominato ai sensi dell'articolo 31	
	del D. Lgs 117/2017	

	j) Commissioni e organi tecnici (facoltativi).	
	Ai componenti degli Organi Sociali e sempre nel rispetto di	
	quanto imperativamente disposto dall'articolo 8 del Codice	
	del Terzo Settore, oltre al rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività	
	prestata ai fini dello svolgimento della funzione, possono	
	essere corrisposti compensi proporzionati all'attività	
	svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche	
	competenze, in ogni caso non superiori a quelli previsti in	
	Enti che operano nei medesimi o analoghi settori.	
	Articolo 20 - Assemblea	
	<u>Definizione e compiti</u>	
	L'Assemblea è l'organo principale e sovrano	
	dell'Associazione e ad essa spettano compiti deliberativi e	
	di controllo. All'Assemblea, convocata in sessione	
	ordinaria, sono riservati i poteri di:	
	a. esaminare ed approvare gli Atti, i Programmi i	
	Regolamenti sottoposti dal Consiglio direttivo;	
	b. esaminare ed approvare i bilanci e/o rendiconti	
	consuntivi ed eventuali preventivi (questi ultimi ove	
	predisposti dal consiglio direttivo);	
	c. eleggere i componenti degli organi sociali ed esercitare	
	l'azione di responsabilità, nei confronti degli stessi, in	
	caso di loro inottemperanza agli obblighi statutari e di	

	legge, decretandone la cessazione dalla carica.	
	All'Assemblea, convocata in sessione straordinaria, sono	
	riservati i poteri di:	
	d. deliberare le modifiche statutarie:	
	e. deliberare lo scioglimento dell'Associazione.	
	<u>Composizione dell'Assemblea</u>	
	L'Assemblea è costituita dai membri dell'Associazione.	
	Ciascun associato può rappresentare, mediante delega	
	scritta, un massimo di tre Associati, il tutto nel rispetto	
	di quanto previsto dall'articolo 24, 3° comma, del D.lgs	
	117/17.	
	La delega può essere conferita soltanto per una singola	
	assemblea, con effetto anche per le convocazioni successive	
	della stessa. Non sono ammesse deleghe parziali, per singole	
	voci dell'Ordine del giorno dell'Assemblea.	
	<u>Convocazione dell'Assemblea</u>	
	L'Assemblea é convocata dal Consiglio direttivo, anche fuori	
	della sede dell'Associazione, almeno 10 (dieci) giorni prima	
	della data fissata per la riunione mediante affissione	
	dell'avviso di convocazione presso la sede legale oppure con	
	le seguenti modalità di comunicazione: con lettera	
	raccomandata, fax, posta elettronica, altre forme di	
	comunicazione legale.	
	La convocazione devono essere indicati, sia per la prima che	
	per la seconda convocazione, il luogo, il giorno e l'ora	

	dell'adunanza e le materie de trattare.	
	L'Assemblea per l'approvazione del bilancio o rendiconto	
	deve essere convocata almeno una volta all'anno, ai sensi	
	dell'articolo 13 e, ove ricorrano i presupposti,	
	dell'articolo 14 del D. Lgs 117/17, e/o se particolari	
	motivi lo rendano necessario entro sei mesi dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale.	
	Il Consiglio direttivo deve convocare senza indugio	
	l'Assemblea quando ne sia stata fatta domanda da tanti soci	
	che rappresentino un decimo degli associati, per deliberare	
	sugli argomenti dagli stessi proposti.	
	Ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs 117/17 per le	
	associazioni che hanno un numero di associati non inferiore	
	a cinquecento possono prevedere e disciplinare la	
	costituzione e di assemblee separate, comunque denominate,	
	anche rispetto specifiche materie ovvero in presenza di	
	particolari categorie di associati o di svolgimento	
	dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee	
	si applicano lo disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e	
	quinto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto	
	compatibili.	
	Validità e Costituzione dell'Assemblea	
	L'Assemblea, fatto salvo quanto previsto nel successivi	
	articoli "Modifiche Statutarie e Scioglimento	
	dell'Associazione, è validamente costituita, in prima	

	convocazione, quando siano rappresentati, direttamente o per	
	delega, almeno la metà degli aventi diritto in seconda	
	convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci presenti.	
	L'Assemblea, dichiarata aperta dal Presidente in carica, o	
	in sua assenza da un Vicepresidente, o dal Consigliere più	
	anziano, previa verifica del numero legale, elegge il	
	Presidente della seduta.	
	Il Presidente dell'Assemblea nomina quindi un Segretario per	
	gli adempimenti formali e per la redazione del verbale	
	dell'Assemblea, salvo l'ipotesi in cui la verbalizzazione	
	sia effettuata dal notaio.	
	<u>Deliberazioni dell'Assemblea</u>	
	"Modifiche Statutario L'Assemblea, regolarmente costituita,	
	sempre fatto salvo quanto previsto dal Scioglimento	
	dell'Associazione", delibera a maggioranza dei partecipanti.	
	Nella deliberazione successivi articoli rubricati di	
	approvazione del bilancio/rendiconto e in quelle riguardanti	
	le loro responsabilità, i componenti del consiglio direttivo	
	non hanno diritto di voto. Le votazioni su persone, comprese	
	le elezioni degli organi sociali, effettuano secondo	
	apposito Regolamento.	
	In conformità a quanto previsto dal primo comma	
	dell'articolo 24 del D.lgs n. 117/2017, hanno diritto di	
	voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi al	

	libro degli associati ed è consentito, ai sensi	
	dell'articolo 24, quarto comma, del D.lgs n. 117/2017,	
	l'intervento in assemblea mediante mezzi di	
	telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per	
	corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile	
	l'identificazione dei partecipanti e dei votanti.	
	Articolo 21 - Il Consiglio direttivo	
	Composizione	
	Il Consiglio direttivo è costituito da un minimo di cinque	
	membri, compreso il Presidente.	
	I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra i propri	
	associati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	Le predette cariche possono inoltre essere assegnate in	
	rotazione, su delibera consiliare, durante il triennio di	
	durata della carica del Consiglio eletto. Il medesimo	
	Consiglio, inoltre, fissa le responsabilità e gli incarichi	
	e i compiti degli altri Consiglieri in ordine all'attività	
	svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri	
	fini sociali. Il Presidente e gli altri Consiglieri	
	potranno ricoprire più incarichi contemporaneamente.	
	Nella prima riunione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni	
	dalla sua elezione, il Consiglio elegge, tra i suoi membri:	
	a. il Presidente;	
	b. il Vicepresidente (facoltativo);	
	c. il Segretario;	

	d. il Tesoriere (facoltativo);	
	e. Commissioni e organi tecnici (facoltativi).	
	<u>compiti e poteri</u>	
	Il Consiglio è l'organo esecutivo ed amministrativo	
	dell'Associazione. Facoltativamente potrà essere redatto un	
	Codice Etico e/o Regolamento Comportamentale.	
	Delibera su tutte le materie non specificatamente riservate	
	alla competenza	
	dell'Assemblea. In particolare, sono di sua esclusiva	
	competenza:	
	a. l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b. la predisposizione del bilancio consuntivo annuale,	
	redatto nel rispetto dei principi contabili, da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	c. la predisposizione del bilancio preventivo annuale, quale	
	documento programmatico della gestione, da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	d. l'ammissione di nuovi associati, alternativamente alla	
	corrispondente facoltà in capo al Presidente o a un suo	
	delegato;	
	e. le delibere di esclusione/sospensione/cancellazione degli	
	associati e, in generale, dei partecipanti a diverso titolo;	
	f. giudicare e dirimere eventuali controversie inerenti ai	
	rapporti tra associati ed Associazione e relativi Organi in	
	caso di assenza del Collegio dei Probiviri;	

	g. tutti gli atti di straordinaria amministrazione mobiliari	
	e immobiliari;	
	h. la predisposizione di tutti i Regolamenti Esecutivi e	
	Tecnici necessari al funzionamento dell'Associazione.	
	i. l'istituzione di succursali, sedi operative e secondarie,	
	<u>Riunioni e deliberazioni del Consiglio</u>	
	Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi	
	necessario o ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi	
	membri. Dovranno comunque essere tenute almeno due riunioni	
	per anno solare. La convocazione è fatta dal Presidente con	
	lettera raccomandata spedita sette giorni prima.	
	Il fax, la posta elettronica, o altri mezzi di comunicazione	
	legale, possono sostituire la lettera raccomandata purché	
	assicurino la tempestiva o adeguata informazione sugli	
	argomenti da trattare. In caso di urgenza, la convocazione è	
	fatta con telegramma, fax, posta elettronica o altre forme	
	di comunicazione legale, inviati almeno tre giorni prima	
	della riunione.	
	Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel	
	caso in cui non siano rispettate le formalità suddette	
	purché siano presenti tutti i consiglieri. Ogni Membro del	
	Consiglio potrà comunque, in questo caso, porre il veto su	
	di uno o più argomenti da trattare.	
	Le riunioni del Consiglio, qualora il Presidente ne accerti	

	la necessità, possono essere validamente tenute in audio e/o	
	video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti	
	possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli	
	altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la	
	discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione	
	degli argomenti discussi.	
	In caso di assenza temporanea del Presidente la riunione può	
	essere dichiarata	
	aperta dal Vice Presidente o dal Consigliere più an. Le	
	riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti	
	almeno la metà più uno dei membri aventi diritto al voto.	
	le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in	
	caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle sedute	
	del Consiglio viene redatto verbale a cura del Segretario o,	
	in sua assenza, da un segretario nominato in sede di	
	riunione, che lo sottoscrive congiuntamente al Presidente.	
	<u>Elezione dei Consiglieri</u>	
	I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea.	
	Le procedure di voto vengono definite con apposito	
	Regolamento.	
	<u>Decadenza del Consiglio</u>	
	Un consigliere decade automaticamente dall'incarico se	
	assente, di seguito, a tre sedute consiliari. In tal caso si	
	procederà alla nomina per cooptazione di altro consigliere.	
	In caso di cessazione dalla carica di un consigliere, sia	

	per dimissioni, sia per qualsivoglia altra motivazione,	
	subentra il candidato immediatamente successivo per voti	
	ottenuti. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa, venga a	
	mancare la metà del numero dei Consiglieri eletti	
	dall'Assemblea, l'intero Consiglio verrà ritenuto decaduto e	
	si dovrà procedere a nuove elezioni entro il termine di 60	
	(sessanta) giorni.	
	Articolo 22 - Il Presidente	
	Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i Consiglieri	
	eletti.	
	Dura in carica per lo stesso periodo in cui è in carica il	
	consiglio ed è rieleggibile. Decade automaticamente la	
	decadenza del Consiglio.	
	Il Presidente:	
	a. rappresenta legalmente, a tutti gli effetti,	
	l'Associazione;	
	b. convoca, su delibera del Consiglio direttivo l'Assemblea,	
	c. convoca e presiede il Consiglio , dirigendone i lavori,	
	d. sovrintende agli indirizzi ed ai programmi della politica	
	ed al regolare funzionamento delle relative attività;	
	e. delibera sull'ammissione di un nuovo associato,	
	alternativamente al Consiglio Direttivo;	
	f. adotta in caso di estrema urgenza le deliberazioni di	
	competenza del Consiglio, con l'obbligo di sottoporle alla	
	ratifica dello stesso alla prima riunione utile, da	

	convocarsi entro un massimo di giorni trenta;	
	g. sottopone all'approvazione dell'Assemblea la relazione	
	consuntiva annuale;	
	h. stipula contratti e accordi, assume spese ed	
	obbligazioni, esercitando l'ordinaria amministrazione	
	patrimoniale e finanziaria, ivi inclusa l'accensione di	
	conto correnti presso istituti di credito/postali, nel	
	rispetto del Bilancio Preventivo annuale e nell'ambito dei	
	poteri di firma a lui delegati dal Consiglio.	
	i. In caso di impedimento temporaneo del Presidente,	
	l'esercizio delle funzioni è assunto dal Vicepresidente, ove	
	esistente, o, in mancanza, dal consigliere più anziano.	
	In caso di impedimento definitivo del Presidente, per	
	qualsiasi causa dovuto, dimissioni incluse, subentra nella	
	carica il Vicepresidente, ove esistente, sino al termine del	
	mandato. In mancanza del Vicepresidente il Consiglio provvede	
	alla nomina di un nuovo Presidente tra i suoi membri oppure,	
	con il voto qualificato dei due terzi dei propri componenti,	
	entro sessanta giorni dal subentro, può deliberare la	
	convocazione dell'Assemblea per rinnovare tutti gli Organi.	
	L'Assemblea deve tenersi entro e non oltre i successivi	
	trenta giorni.	
	Articolo 23 - Il Vicepresidente	
	Assume, facoltativamente, la carica di "Vicepresidente" uno	
	dei membri del Consiglio, il quale decade automaticamente	

	con la decadenza del Consiglio. Ha il compito di sostituire	
	il Presidente in caso di impedimento temporaneo o definitivo	
	di quest'ultimo, secondo le disposizioni di cui all'articolo	
	precedente e apposito regolamento. In caso di suo	
	impedimento definitivo, per qualsiasi causa dovuto, il	
	Consiglio provvederà ad una nuova nomina, anche per	
	cooptazione, su proposta del Presidente.	
	Articolo 24 - Il Segretario	
	Il Segretario è nominato dal Consiglio, tra i consiglieri	
	eletti, su proposta del Presidente stesso. Decade	
	automaticamente con la decadenza del Consiglio.	
	È compito del Segretario:	
	a. assistere alle riunioni del Consiglio e curare la	
	redazione dei relativi verbali, che dovranno recare la sua	
	firma e quella del Presidente; in caso di sua assenza può	
	essere sostituito da altro Consigliere, su indicazione del	
	Consiglio stesso;	
	b. curare la conservazione di tutti gli atti	
	dell'Associazione, conformità con le disposizioni di legge;	
	provvedere alle comunicazioni tra i diversi Organi Sociali;	
	d. provvedere alla comunicazione in materia di convocazione	
	degli organi sociali, garantendone la forma ed il rispetto	
	dei termini previsti;	
	e. sovrintendere agli uffici dell'Associazione, al loro	
	funzionamento e coordinamento;	

	f. controllare il rispetto e l'applicazione della normativa	
	ecologica e di tutela dell'ambiente di lavoro.	
	In caso di suo impedimento definitivo, per qualsiasi causa	
	dovuto, il Consiglio provvederà ad una nuova nomina, anche	
	per cooptazione, su proposta del Presidente.	
	g. Deve curare la pubblicazione dei verbali e degli atti	
	societari.	
	Articolo 25 - Il Tesoriere	
	Il Tesoriere è facoltativamente nominato dal Consiglio tra i	
	consiglieri eletti su proposta del Presidente stesso. Decade	
	automaticamente con la decadenza del Consiglio.	
	Il Tesoriere è responsabile della gestione del patrimonio	
	dell'Associazione.	
	È compito del Tesoriere, ove esistente:	
	a. provvedere alla redazione del Rendiconto/bilancio	
	preventivo e consuntivo;	
	b. compiere tutte le operazioni finanziarie attive e passive	
	con poteri di firma, inclusa la firma disgiunta nei rapporti	
	di conto corrente accesi presso istituti di credito/postali,	
	nei limiti fissati dal Consiglio direttivo;	
	c. provvedere alla liquidazione dei rimborsi spese dei	
	componenti gli Organi sociali, secondo le modalità e i	
	criteri determinati dal Consiglio direttivo;	
	d. garantire la tenuta di regolari scritture contabili nel	
	rispetto delle normative civilistiche e tributarie;	

	In caso di suo impedimento definitivo, per qualsiasi causa	
	dovuto, il Consiglio provvederà ad una nuova nomina, anche	
	per cooptazione, su proposta del Presidente.	
	Articolo 26 - Organo di Controllo	
	L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo,	
	solo al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30	
	del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o, in	
	alternativa, costituito da tre membri effettivi e due	
	supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica	
	l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo	
	di Controllo devono essere scelti tra le categorie di	
	soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice	
	civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i	
	predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei	
	componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di	
	Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i	
	componenti dovranno essere Revisori Legali iscritti	
	nell'apposito Registro.	
	L'organo di Controllo:	
	- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con	
	richiamo alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora	
	applicabili;	
	- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;	

	- al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D.	
	Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea,	
	la revisione legale dei conti, ove i suoi componenti siano	
	in possesso dei requisiti soggettivi richiesti;	
	- esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle	
	finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale, avendo	
	particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;	
	- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi	
	previsti dall'articolo 14 del D. Lgs. 117/17, sia	
	predisposto in conformità alle linee guida di cui al	
	medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti	
	del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.	
	L'organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad	
	atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere	
	agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari. Decade automaticamente con	
	la decadenza del Consiglio ed è rieleggibile.	
	Articolo 27 - Organo di Revisione legale dei conti	
	E' nominato solo nei casi previsti dall'articolo 31 del D.	
	Lgs. 117/2017. E' formato, in caso di nomina, da un Revisore	
	Legale dei conti o da una società di revisione legale,	
	iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non	
	sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui	
	al precedente articolo.	
	Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio ed è	

	rieleggibile.	
	Articolo 28 - Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo)	
	Con delibera dell'Assemblea degli associati, può essere	
	istituito il Collegio dei Revisori dei Conti, anche nel caso	
	in cui non ricorrano i presupposti di cui ai precedenti	
	articoli 26 e 27.	
	E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti	
	dall'assemblea, nomina al proprio interno il Presidente,	
	decade automaticamente con la decadenza del Consiglio	
	direttivo; i membri sono rieleggibili.	
	I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo	
	e alle Assemblee, senza diritto di voto. Non possono	
	ricoprire altre cariche nell'ambito dell'Associazione.	
	Articolo 29 - Collegio dei Probiviri (facoltativo)	
	II Collegio dei Probiviri, qualora istituito, è composto da	
	tre associati, che eleggono tra i medesimi il Presidente;	
	I componenti del Collegio dei probiviri sono eletti	
	dall'Assemblea degli associati e decadono automaticamente	
	con la decadenza del Consiglio, pur essendo rieleggibili.	
	Ad essi è demandato il compito di giudicare e dirimere	
	eventuali controversie inerenti ai rapporti tra associati ed	
	Associazione e relativi Organi. I Probiviri non possono	
	ricoprire altre cariche nell'ambito dell'Associazione.	
	Articolo 30 -Commissioni e organi tecnici (facoltativo)	
	Per un più efficace conseguimento degli scopi	

	dell'Associazione, il Consiglio direttivo può istituire	
	Commissioni e Organi Tecnici, quali Direttore tecnico,	
	Public Relation, Promoter, altri che risultassero necessari	
	dando agli stessi la struttura organizzativa ritenuta più	
	opportuna. I loro programmi sono sottoposti al controllo del	
	Consiglio al quale devono presentare relazioni, rendiconti e	
	progetti, per l'approvazione. Funzioni, durata e altre	
	modalità dovranno essere definiti da apposito regolamento.	
	CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI	
	Articolo 31 - Candidatura alle Cariche Sociali	
	Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche elettive	
	debbono porre la propria formale e specifica candidatura	
	entro il quinto giorno antecedente la data di convocazione	
	dell'Assemblea. Non possono accedere alle cariche sociali, e	
	non sono quindi candidabili, le persone che non siano	
	legalmente capaci di agire, né le persone fisiche che	
	esercitino attività o ricoprano funzioni in conflitto di	
	interesse con gli scopi dell'associazione.	
	Articolo 32 - Regolamenti	
	Per il corretto funzionamento e l'applicazione delle norme	
	generali del presente Statuto, il Consiglio potrà provvedere	
	alla redazione,per l'approvazione in assemblea, di appositi	
	Regolamenti articolati nelle seguenti aree:	
	a. Regolamento per il Tesseramento;	
	b. Regolamento delle Norme Elettorali;	

	c. Regolamenti Tecnici (Accompagnatori-volontari-altro);	
	d. Regolamento dei programmi di tutte le attività	
	associative;	
	e. Regolamento amministrativo;	
	f. Altri regolamenti che si riterranno necessari.	
	Articolo 33 - Modifiche Statutarie	
	L'Assemblea, convocata per deliberare le modifiche allo	
	Statuto è validamente costituita quando sono presenti ,in	
	proprio o per delega, almeno i tre quarti degli associati,	
	aventi diritto al voto.	
	Per deliberare modifiche allo Statuto sono consentite le	
	deleghe previste per l'assemblea, nei limiti sopra indicati,	
	ed è necessario il voto favorevole della	
	maggioranza degli associati, presenti in proprio e per	
	delega.	
	Articolo 34 - Scioglimento dell'Associazione.	
	In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo	
	dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo	
	dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D. Lgs. n. 117/2017,	
	e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri	
	Enti del Terzo settore aventi finalità e natura giuridica	
	similare, secondo i criteri deliberati dall'assemblea degli	
	associati o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la	
	devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di	

Io sottoscritto Dott. Gianluca Abbate, Notaio in Rieti, certifico, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 modificato dall'art. 15 del D.Lgs n. 235 del 30 dicembre 2010 e dall'art. 68 ter della L.N., mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo.

Rieti,, 23 gennaio 2026

Firmato digitalmente Gianluca Abbate